DECISIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DELLE PARTI

(12^a sessione plenaria, 11 dicembre 1997)

Decisione 1/CP.3

Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici La Conferenza delle Parti.

Avendo esaminato nella sua prima sessione l'articolo 4, paragrafo 2(a) e (b), della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ed essendo giunta alla conclusione che i detti incisi non sono adequati.

Ricordando la sua decisione 1/CP.1, intitolata "Mandato di Berlino: esame dell'adeguatezza dell'articolo 4, paragrafo 2 (a) e (b), proposte relative al Protocollo e decisioni che seguono", nella quale ha deciso di realizzare un piano che le permetta di adottare le misure adeguate per il periodo successivo all'anno 2000 attraverso l'adozione, nella sua terza sessione, di un protocollo o di un altro strumento giuridico,

Ricordando inoltre che uno dei fini di detto piano era di rafforzare gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2(a) e (b), della Convenzione al fine che i paesi sviluppati Parti e le altre Parti incluse nell'Allegato I elaborino delle politiche e misure e fissino degli obiettivi quantificati di limitazione e riduzione secondo scadenze precise - ad esempio 2005, 2010 e 2020 - per le loro emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai loro pozzi di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal.

Ricordando anche che, secondo il Mandato di Berlino, il piano non introdurrà nuovi impegni per le Parti che non sono incluse nell'Allegato I, ma riaffermerà gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e continuerà a promuovere la realizzazione di detti impegni al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, tenendo conto l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e

Prendendo nota dei rapporti del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino sui lavori delle sue otto sessioni (1), Avendo esaminato con interesse il rapporto presentato dal Presidente del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino, Prendendo nota con soddisfazione del rapporto del Presidente del Comitato Plenario sui risultati dei lavori del Comitato,

Riconoscendo la necessità di preparare la rapida entrata in vigore del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

Cosciente del fatto che è auspicabile iniziare i lavori tempestivamente al fine di aprire la strada al successo della quarta sessione della Conferenza delle Parti, che si terrà a Buenos Aires (Argentina),

- 1. Decide di adottare il Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, in Allegato alla presente decisione;
- 2. Domanda al Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di essere il Depositario del detto Protocollo e di aprirlo alla firma dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, a New York;
- 3. Invita tutte le Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a firmare il Protocollo il 16 marzo 1998 o il prima possibile dopo tale data, come pure di depositare, nel più breve tempo possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a seconda dei casi;
- 4. Invita inoltre gli Stati che non sono Parti della Convenzione a ratificarla o ad aderirvi senza ritardo, a seconda dei casi, al fine che possano divenire Parti del Protocollo;
- 5. Domanda al Presidente dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e al Presidente dell'Organo Sussidiario di Attuazione, tenuto conto del programma budgetario approvato per il biennio 1998-1999 e del corrispondente programma di lavoro del Segretariato (2), di indicare al Segretariato le linee guida relative ai lavori preparatori necessari affinché la Conferenza delle Parti esamini, nella sua quarta sessione, le questioni che seguono e che i corrispondenti impegni siano ripartiti tra i rispettivi organi sussidiari, come opportuno:
- a) Determinazione delle modalità, delle norme e delle linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'Allegato I della Convenzione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo;
- b) Definizione dei principi, delle modalità, delle norme e delle linee guida da applicare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione, ai sensi dell'articolo 17 del Protocollo;
- c) Elaborazione delle linee guida che permettano alle Parti del Protocollo incluse nell'Allegato I della Convenzione di trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economia, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo;
- d) Esame e, se necessario, adozione delle misure idonee per affrontare la situazione delle Parti incluse nell'Allegato B del Protocollo, per le quali i progetti individuali avrebbero un impatto proporzionale significativo sulle emissioni nel corso del periodo di adempimento;
- e) Analisi delle incidenze dell'articolo 12, paragrafo 10, del Protocollo;
- 6. Invita il Presidente dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e il Presidente dell'Organo Sussidiario di Attuazione a presentare a detti organi, nella loro ottava sessione, una proposta comune relativa ai lavori preparatori da intraprendere per permettere alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente

Protocollo, di adempiere agli impegni previsti del presente Protocollo, alla prima sessione successiva alla sua entrata in vigore.

Note: (1) FCCC/AGBM/1995/2 e Corr. 1, e 7; FCCC/AGBM/1996/5, 8 e 11; FCCC/AGBM/1997/3, 3/Add. 1 e Corr. 1, 5, 8 e 8/Add. 1. (2) FCCC/CPCP/1997/INF.1.

Decisione 2/CP.3

Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto

La Conferenza delle Parti,

Ricordando le sue decisioni 4/CP.1 e 9/CP.2,

Facendo sue le conclusioni pertinenti adottate dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico nella sua quarta sessione (3),

- 1. Riafferma che le Parti dovranno usare la versione rivista, nel 1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad <u>Effetto Serra</u>, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, per stimare e notificare le quantità di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal emesse dalle fonti antropiche e assorbite dai pozzi;
- 2. Afferma che le emissioni effettive di <u>idrofluorocarburi</u>, di perfluorocarburi, esafluoro di zolfo dovranno essere stimate quando i dati saranno disponibili e utilizzati per la notifica delle emissioni. Le Parti dovranno compiere ogni sforzo per determinare le fonti dei dati necessari:
- 3. Riafferma che i potenziali di riscaldamento atmosferico utilizzati dalle Parti debbono essere quelli indicati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico nel suo Secondo Rapporto di Valutazione ("valori PRA stabiliti nel 1995 dal GIECC") e che si basano sugli effetti dei gas ad effetto serra su un arco temporale di 100 anni, tenuto conto delle incertezze inerenti alla stima dei potenziali di riscaldamento. Inoltre, a solo titolo informativo, le Parti potranno anche utilizzare altri archi temporali come previsto dal Secondo Rapporto di Valutazione;
- 4. Ricorda che in virtù della versione rivista, nel 1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, le emissioni calcolate sulla base del combustibile venduto a navi o aeronavi del trasporto internazionale non devono includersi nei totali nazionali, ma dovranno essere notificati separatamente; ed incita l'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico affinché esamini, in futuro, l'inserimento di dette emissioni negli inventari generali dei gas ad effetto serra delle Parti;
- 5. Decide che le emissioni risultanti dalle operazioni internazionali realizzate in conformità della Carta delle Nazioni Unite non saranno incluse nei totali nazionali, ma saranno notificate separatamente; le altre emissioni attribuibili ad operazioni multilaterali saranno incluse nei totali nazionali delle emissioni di una o più Parti coinvolte.

Note: (3) FCCC/SBSTA/1996/20, par. 30 e 54.

Decisione 3/CP.3

Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell'Articolo 4 della Convenzione

La Conferenza delle Parti

Prendendo nota delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 dell'articolo 4 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,

Prendendo nota anche delle disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione e del punto b) del paragrafo 1 del "Mandato di Berlino" (4),

- 1. Richiede all'Organo Sussidiario di Attuazione di iniziare, nella sua ottava sessione, un processo volto ad identificare e determinare le misure necessarie per fronteggiare gli specifici bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti indicati ai paragrafi 8 e 9 dell'articolo 4 della Convenzione, contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta. Le questioni che si dovranno esaminare comprenderanno le misure relative al finanziamento, all'assicurazione ed al trasferimento di tecnologie:
- 2. Richiede inoltre all'Organo Sussidiario di Attuazione di informare la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, dei risultati di detto processo:
- 3. Invita la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, ad adottare una decisione sulle misure necessarie in base alle conclusioni e raccomandazioni di detto processo.

Note: (4) Decisione 1/CP.1.

Rapporto della Conferenza delle Parti sui lavori della terza sessione

Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse all'Allegato I nel 1990, ai fini dell'articolo 25 del Protocollo di Kyoto (*)

Totale delle emissioni: 13 728 306 Gg

Parte	Emissioni (Gg)	Percentuale
Australia	288 965	2,1
Austria	59 200	0,4
Belgio	113 405	0,8
Bulgaria	82 990	0,6
Canada	457 441	3,3
Danimarca	52 100	0,4
Estonia	37 797	0,3
Federazione Russa	2 388 720	17,4
Finlandia	53 900	0,4
Francia	366 536	2,7
Germania	1 012 443	7,4
Giappone	1 173 360	8,5
Grecia	82 100	0,6
Irlanda	30 719	0,2
Islanda	2 172	0,0
Italia	428 941	3,1
Lettonia	22 976	0,2
Liechtenstein	208	0,0
Lussemburgo	11 343	0,1
Monaco	71	0,0
Norvegia	35 533	0,3
Nuova Zelanda	25 530	0,2
Olanda	167 600	1,2
Polonia	414 930	3,0
Portogallo	42 148	0,3
Regno Unito di Gran		
Bretagna	584 078	4,3
e dell'Irlanda del Nord		
Repubblica Ceca	169 514	1,2
Romania	171 103	1,2
Slovacchia	58 278	0,4
Spagna	260 654	1,9
Stati Uniti d'America	4 957 022	36,1
Svezia	61 256	0,4
Svizzera	43 600	0,3
Ungheria	71 673	0,5

^(*) Dati forniti dalle 34 Parti incluse nell'Allegato I che hanno presentato le loro prime comunicazioni nazionali il giorno 11 dicembre 1997, o prima di questa data, e raccolte dal Segretariato in vari documenti (A/AC.237/81; FCCC/CP/1996/12/Add.2 e FCCC/SB/1997/6). Alcune comunicazioni includevano dati sulle emissioni di CO2 dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi che hanno origine nel cambio di destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, ma, mancando un modo uniforme di presentazione, detti dati non sono Stati presi in considerazione